

<p>D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581: Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. (Suppl. Ord. G.U. n. 28 del 3 febbraio 1996)</p>	<p>BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO</p>	<p>ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA DEL NUOVO REGOLAMENTO</p>
<p><u>TITOLO I</u> <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></p> <p><i>Art. 1</i> <u>Definizioni</u></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:</p> <p>a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, commercio e artigianato;</p> <p>b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</p> <p>c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;</p> <p>d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese;</p> <p>e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico;</p> <p>[f] "BUSARL" indica il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata;</p> <p>g) "BUSC" indica il bollettino ufficiale delle società cooperative]; (1)</p> <p>h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.</p> <p>(1) Lettere abrogate dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) - In vigore dal</p>	<p><u>TITOLO I</u> <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></p> <p><i>Art. 1.</i> <u>Definizioni.</u></p> <p>1.1 Ai fini del presente regolamento l'espressione :</p> <p>a) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</p> <p>b) «Ministro» o «Ministero» indicano il ministro e il ministero delle attività produttive e, prima della ridenominazione, il ministro e il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;</p> <p>c) «modulo» indica il modulo obbligatorio, in formato cartaceo o elettronico secondo quanto prescritto dalla legge per i diversi adempimenti, da utilizzare per la presentazione delle istanze di iscrizione o di deposito, così come approvato con decreto del Ministro;</p> <p>d) «procuratore» indica il soggetto, persona fisica o giuridica, munito di procura per la sottoscrizione, la consegna, l'invio o la trasmissione dell'istanza di iscrizione o di deposito per conto di uno o più soggetti legittimati. La procura può essere speciale, ed in tal caso ha per oggetto la presentazione di una domanda specifica, ovvero generale, ed in tal caso</p>	<p>Rivedere il concetto di "procuratore", legandolo al disposto di cui al comma 5, dell'art. 11. Limitare il suo potere a sottoscrivere e non anche ad inviare e trasmettere.</p>

<p>6 dicembre 2000 e dall'art. 33, comma 3, della legge 24 novembre 2000 (G.U. n. 275 del 24 novembre 2000) - In vigore dal 9 dicembre 2000.</p>	<p>ha per oggetto la presentazione di tipologie di domande rientranti nella competenza del soggetto legittimato;</p> <p>e) «REA» indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative;</p> <p>f) «soggetto legittimato» indica il soggetto che vanta una propria diretta legittimazione alla sottoscrizione, alla consegna, all'invio e alla trasmissione della domanda di iscrizione o di deposito;</p> <p>g) «richiedente» indica il soggetto, ivi compreso il soggetto legittimato e il procuratore, che procede alla consegna, all'invio e alla trasmissione delle domande di iscrizione o di deposito;</p> <p>h) «sistema informatico»: indica il sistema informatico del registro delle imprese, nel quale sono protocollate le domande, sono inseriti i dati presentati o trasmessi mediante gli appositi moduli e sono archiviati elettronicamente gli atti e i documenti che formano oggetto di iscrizione o di deposito e attraverso il quale i medesimi dati, atti e documenti siano a disposizione del pubblico per la visura diretta tramite la rete telematica pubblica;</p> <p>i) «ufficio» indica l'ufficio del registro delle imprese;</p> <p>l) «indirizzo di posta elettronica» indica la casella di posta elettronica indicata dal richiedente;</p> <p>m) «marcatore temporale» indica la procedura di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>n) «copia semplice» indica la copia foto statica di un documento, redatto su supporto cartaceo, conservato presso l'impresa, da esibire a richiesta dell'ufficio;</p> <p>o) «copia informatica semplice» indica la copia su supporto informatico, ivi compresa la copia ottenuta con scansione digitale, dell'originale cartaceo,</p>	<p>Sarebbe meglio utilizzare il termine “presentante” o “trasmittente”.</p> <p>Sarebbe opportuno aggiungere anche i concetti di: “originale (semplice ed informatico)” e di “copia autentica”.</p>
--	---	--

Art. 2

Compiti dell'ufficio

1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge e in particolare:

a) provvede, **secondo tecniche informatiche** nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

[b] provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione;

c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette alla pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese]; (1)

d) al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;

e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei

conservato presso l'impresa, da esibire a richiesta dell'ufficio.

Art. 2.

Funzioni dell'ufficio.

2.1 L'ufficio esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge ed in particolare:

a) provvede, sotto la **vigilanza amministrativa** del Ministero, secondo tecniche informatiche, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione e alla esibizione dei documenti e degli atti soggetti a deposito, ad iscrizione o ad annotazione nel registro delle imprese;

b) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati e visure attestanti il deposito di atti o la mancanza di iscrizione e di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese;

c) provvede alla bollatura di libri sociali e scritture contabili nei casi e con le modalità previsti dalla legge;

d) provvede, sotto la vigilanza del Ministero, secondo tecniche informatiche, alla tenuta del REA, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel REA;

e) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure di iscrizione o di certificati e visure attestanti il deposito di atti o la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o

L'uso della terminologia "vigilanza amministrativa" potrebbe dare adito ad una sovrapposizione delle competenze del Ministro (che vigila sul solo REA) e del giudice del registro (che vigila sul registro delle imprese). La "vigilanza" implica il potere di "verifica di legittimità" e tale verifica può essere solo demandata al giudice del registro.

<p>libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.</p> <p>2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e le annotazioni al registro delle ditte.</p> <p><i>(1) Lettere abrogate dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) - In vigore dal 6 dicembre 2000 e dall'art. 33, comma 3, della legge 24 novembre 2000 (G.U. n. 275 del 24 novembre 2000) - In vigore dal 9 dicembre 2000.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <u>Responsabili dei procedimenti</u></p> <p>1. Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <u>Giudice del registro</u></p> <p>1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.</p> <p>2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di</p>	<p>l'iscrizione nel REA;</p> <p>f) provvede alla conservazione dei libri della società depositati presso l'ufficio una volta compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494 del codice civile;</p> <p>g) provvede alla verifica dell'assolvimento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <u>Conservatore e responsabili dei procedimenti.</u></p> <p>3.1 Il conservatore è preposto all'ufficio, ne ha la responsabilità e la direzione e adotta i provvedimenti attribuiti dalla legge e dal presente regolamento alla competenza dell'ufficio.</p> <p>3.2 Il conservatore provvede, alla nomina dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, i quali esercitano le funzioni ad essi demandate dalla legge e dal conservatore ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che, nell'ambito di queste ultime, fanno le veci del conservatore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <u>Giudice del registro.</u></p> <p>4.1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore.</p> <p>4.2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'articolo 8, comma</p>	<p>Eliminare questo adempimento, legittimando la possibilità che la società indichi, nel modello di cancellazione, il luogo e la persona delegata alla tenuta dei libri della società.</p> <p>Specificare meglio questo concetto, spesso causa di comportamenti difformi.</p> <p>La riscossione del diritto costituisce presupposto per l'iscrizione? Allora la funzione di verifica dei diritti andrebbe inserita anche all'art. 16, comma 16.1.</p> <p>Precisare, inoltre, che il diritto va riscosso anche per le ipotesi di modificazione e di cancellazione</p>
--	---	--

tribunale, la vigilanza di cui all'articolo 8, comma e, della legge n. 580, e' esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.

3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza e' esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

Art. 5

Strumenti

1. L'ufficio tiene:

- a) il protocollo;
- b) il registro delle imprese;
- c) l'archivio degli atti e dei documenti.

Art. 6

Protocollo

1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonché dell'oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo e' annuale.

2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.

4.3 In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

Art. 7

Registro delle imprese

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile;

2) le società di cui all'articolo 2200 del codice civile;

3) i consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile;

4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'articolo 2201 del codice civile;

6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

7) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;

8) i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;

9) le società semplici di cui all'articolo 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge.

[3. I soggetti previsti nei numeri 7, 8 e 9 del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli] (1)

Art. 5.

Registro delle imprese.

5.1. Il registro delle imprese è unico e comprende una sezione ordinaria e le sezioni speciali.

5.2 Nel registro delle imprese sono:

a) iscritti i soggetti previsti dalla legge e dalle norme comunitarie direttamente applicabili e in particolare:

1. gli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile;

2. le società di cui all'articolo 2200 del codice civile;

3. i consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

4. i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5. gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'articolo 2201 del codice civile;

6. le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

7. gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;

8. i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;

9. le società semplici di cui all'articolo 2251 e seguenti del codice civile;

10. le società tra professionisti che possono essere costituite tra avvocati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

11. ogni altro soggetto per cui sia prevista, dalla normativa vigente, l'iscrizione nel registro delle imprese.

b) iscritti gli atti e i fatti previsti dalla legge;

c) depositati gli atti previsti dalla legge.

5.3 I soggetti previsti nei numeri 7, 8 e 9 del comma

Manca la sezione speciale prevista per i gruppi di cui all'art. 2497-bis C.C., peraltro richiamata all'art. 22.

Coordinare la norma con il disposto di cui all'art. 2497-bis C.C., nel quale si prevede la pubblicità solo per chi soggiace alla direzione e al controllo.

<p>[4. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane]. (1)</p> <p>5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha una numerazione separata e progressiva.</p> <p>[6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori e' annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali]. (1)</p>	<p>2 sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese. Nella stessa sezione speciale sono altresì annotati le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti nell'albo delle imprese artigiane. I soggetti previsti nel numero 10 del comma 2 sono iscritti nella sezione speciale delle società tra professionisti.</p> <p>5.4 L'annotazione nella sezione speciale delle persone fisiche, delle società e dei consorzi iscritti nell'albo delle imprese artigiane e l'iscrizione nella sezione speciale delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e delle società che vi sono sottoposte non esonerano dall'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale secondo le norme generali.</p> <p>5.5 Per l'impresa agricola esercitata in forma societaria, l'iscrizione viene effettuata in via esclusiva nelle forme e con le modalità relative all'iscrizione del tipo societario prescelto, nella sezione speciale, se trattasi di società semplice, o nella sezione ordinaria, se trattasi di società di tipo diverso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Bollatura di libri sociali e scritture contabili.</u></i></p> <p>6.1 La bollatura di libri sociali e scritture contabili è eseguita secondo quanto disposto dalla legge.</p> <p>6.2 Nel caso di bollatura di libri sociali e scritture contabili redatti in formato elettronico effettuata presso le camere di commercio, queste ultime provvedono alla stessa tramite il proprio sistema informatico, con firma digitale e marcatura temporale.</p>	<p>Prevedere una norma transitoria nella quale si stabilisca che le imprese artigiane annotate nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno iscritte d'ufficio nella sezione speciale, nel caso non pervenga all'ufficio, entro 90 giorni, la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria.</p> <p>Artigiani non solo “annotati”, ma sempre “iscritti”. Specificare che gli Uffici dell’A.I.A. possono ricevere la domanda solo dopo che essa sia stata presentata al Registro delle imprese.</p> <p>Coordinare la norma con quanto disposto al comma 2 dell’art. 5, della legge n. 443 del 1985.</p>
---	---	---

(1) *Commi abrogati dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) - In vigore dal 6 dicembre 2000.*

Art. 9
Repertorio delle notizie economiche e amministrative

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 8, lettera d) della legge n. 580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

(Omissis)

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.

Art. 7.
Repertorio delle notizie economiche e amministrative.

7.1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso l'ufficio è istituito il REA, per le iscrizioni di cui all'articolo 27.

7.2. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche e telematiche.

Art. 8.
Numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA.

8.1 Il numero di iscrizione nel registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale.

8.2 L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nel REA, ove il soggetto per il quale è presentata la domanda o la denuncia sia privo del numero di codice fiscale, lo attribuisce richiedendolo, in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze.

8.3 Il numero REA viene assegnato in sede di protocollazione della prima domanda di iscrizione.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

CAPO I
PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA
PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE

Art. 11

Procedimento di iscrizione su domanda

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un Notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti

TITOLO II
PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA
PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE E NEL REA

CAPO I
PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE O DI
DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE

Art. 9.

Modalità di presentazione della domanda ed eventuale elezione di domicilio.

- 9.1 Per l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio una domanda redatta secondo l'apposito modulo approvato con decreto del Ministro, in formato cartaceo o elettronico secondo quanto prescritto dalla legge per i diversi casi o i diversi soggetti.
- 9.2. Nei casi in cui la legge consenta la presentazione della domanda in formato cartaceo, la stessa è sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore.
- 9.3 La domanda presentata per via telematica o su supporto informatico è redatta in formato elettronico e sottoscritta dal soggetto legittimato o dal procuratore con firma digitale.
- 9.4. Le domande di iscrizione o di deposito possono essere:
 - a) presentate direttamente all'ufficio;
 - b) inviate a mezzo del servizio postale, purché con plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 - c) trasmesse per via telematica, purché con utilizzazione di **idonei strumenti di trasmissione**.
- 9.5 Ai fini del comma 4, lettera c), per **idonei strumenti di trasmissione** si intendono quegli strumenti di trasmissione telematica riconosciuti

La lettera a) va riferita solo alle pratiche cartacee.

La lettera c) potrebbe essere riformulata così: “*trasmesse per via telematica, secondo gli strumenti di trasmissione individuati con decreto del Ministero*”.

	<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>Procedure di emergenza.</i></p> <p>10.1 Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici necessari alla predisposizione ed all'inoltro delle domande e degli atti che le accompagnano, per le finalità indicate nell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000 n. 340 e per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico dell'ufficio, si applica la procedura di cui al comma 2.</p> <p>10.2 Il richiedente è autorizzato ad inoltrare al competente Registro delle Imprese la distinta di accompagnamento approvata con decreto del Ministero delle attività produttive stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano da rilasciarsi nella stessa forma richiesta ai fini della pubblicità e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento.</p> <p>10.3. Nei casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modello cartaceo è protocollata ai sensi dell'articolo 15.</p> <p>10.4. La riscossione dei diritti è effettuata al momento dell'invio definitivo a norma del comma 5.</p> <p>10.5. Nel caso previsto al comma 1, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore è tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, muniti di firma digitale da inoltrarsi in via telematica o da presentarsi su supporto informatico a norma di</p>	<p>Nell'era della telematica è anacronistico fare riferimento agli orari d'ufficio (peraltro molto variegati tra loro). L'inoltro della richiesta può avvenire 24 ore su 24, in qualsiasi giorno della settimana.</p> <p>La firma autografa posta su un documento cartaceo dovrebbe essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.</p> <p>Va chiarito se, in questo caso, la documentazione cartacea va presentata in bollo o meno.</p> <p>Sarebbe opportuno prevedere che i diritti di segreteria siano pagati già al momento della presentazione della domanda e non al momento dell'invio definitivo.</p>
--	---	---

	<p>legge, comunicando gli estremi del protocollo assegnato con le modalità di cui al comma 3.</p> <p>10.6. In caso di smarrimento, sottrazione, malfunzionamento o altro motivo che renda impossibile l'utilizzo del dispositivo di firma digitale, il soggetto legittimato o il procuratore provvederà alla presentazione della pratica completa, su supporto informatico accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante la firma autografa ed attestante i motivi di impedimento all'utilizzo del dispositivo di firma.</p> <p>10.7. La domanda presentata ai sensi del comma 6 è protocollata ai sensi dell'articolo 15.</p> <p>10.8. Il soggetto legittimato o il procuratore è tenuto a provvedere alla presentazione della medesima pratica completa, munita della firma digitale ed in via ordinaria, entro dieci giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11.</p> <p style="text-align: center;"><u>Legittimazione alla presentazione della domanda e domanda presentata da procuratore, da commercialista, ragioniere o perito commerciale o da pubblico ufficiale rogante o autenticante.</u></p> <p>11.1. Ove la legge identifichi i soggetti legittimati alla presentazione della domanda con generico riferimento alle persone dei soci, degli amministratori, dei sindaci, dei liquidatori o ad altra pluralità di soggetti identificati avendo riguardo alla posizione soggettiva ricoperta o alla funzione cui sono preposti, la domanda è presentata da almeno uno dei soggetti così identificati.</p> <p>11.2 Ove la legge identifichi i soggetti legittimati alla presentazione della domanda con generico riferimento a un determinato organo collegiale, la</p>	<p>Va chiarito come e quando, in questo caso, vadano prelevati i diritti di segreteria.</p> <p>Al comma 10.5 sono previsti 5 giorni, al comma 10.8 sono previsti 10 giorni: sarebbe il caso di prevedere un unico termine, per evitare confusione.</p> <p>Sarebbe il caso di prevedere un criterio univoco e chiaro che consenta di individuare sempre il soggetto legittimato in tutti i casi in cui vige l'obbligo pubblicitario.</p> <p>Nel caso poi la legge non indichi chi sia il soggetto legittimato, questo come va individuato?</p>
--	--	---

	<p>domanda è presentata da almeno uno dei componenti effettivi in carica dell'organo medesimo.</p> <p>11.3. Ove la legge identifichi i soggetti legittimati alla presentazione della domanda negli appartenenti a determinate categorie professionali, la presentazione della domanda è accompagnata dalla prova dell'iscrizione al relativo albo professionale.</p> <p>11.4. La domanda presentata da un procuratore non trasmessa per via telematica o su supporto informatico è sottoscritta con firma autografa del procuratore ed è corredata:</p> <p>a) da una fotocopia di un valido documento d'identità del conferente la procura;</p> <p>b) dall'originale della procura, redatta secondo il modulo approvato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro della giustizia e sottoscritta con firma autografa del conferente.</p> <p>11.5 La domanda presentata da un procuratore per via telematica o su supporto informatico è redatta in formato elettronico e sottoscritta dal procuratore con firma digitale ed è corredata: dall'originale in formato elettronico della procura, redatta utilizzando l'apposito modulo approvato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro della giustizia e sottoscritta con firma digitale del conferente o da una copia informatica semplice della procura, sottoscritta con firma autografa del conferente e autenticata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>11.6 La domanda presentata dall'istitutore o dal procuratore la cui procura è iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, non deve essere corredata dai documenti previsti dai commi 4 e 5.</p>	<p>In che cosa consiste questa “prova”? E' sufficiente una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000?</p> <p><u>Pratica cartacea</u> (11.4.): originale della procura e fotocopia di un documento di identità del conferente la procura.</p> <p><u>Pratica digitale</u> (11.5.): copia autentica della procura (in sostituzione dell'originale cartaceo). Non viene richiesta la copia del documento di identità di chi l'abbia conferita.</p> <p>Eliminare l'ipotesi della autenticazione notarile della copia della procura a favore della “copia semplice”, eventualmente dichiarata “corrispondente” alla copia conservata agli atti della società (ex art. 47, DPR n. 445/2000).</p> <p>In alternativa prevedere l'autenticazione da parte dei commercialisti e altri professionisti, oltre che dalla Camera di Commercio e dei Comuni (ex art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 82/2005).</p>
--	--	---

	<p>11.7 La domanda di deposito o di iscrizione presentata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 31, commi 2-<i>quater</i> e 2-<i>quinqües</i>, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è redatta in formato elettronico e sottoscritta dal professionista con firma digitale ed è corredata da una dichiarazione con la quale il professionista incaricato attesta, nei limiti indicati dai citati commi 2-<i>quater</i> e 2-<i>quinqües</i>, che la documentazione allegata alla domanda è conforme agli originali depositati presso l'impresa.</p> <p>11.8 La domanda di deposito o di iscrizione presentata da pubblico ufficiale rogante o autenticante ai sensi dell'articolo 31, comma 2-<i>ter</i>, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è redatta in formato elettronico e sottoscritta dal pubblico ufficiale con firma digitale e produce l'effetto di cui al successivo articolo 16, comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Termini di presentazione delle domande.</i></p> <p>12.1. La presentazione delle domande il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>12.2. Per le domande trasmesse a mezzo posta, i termini di presentazione si computano avendo riguardo al timbro postale di spedizione.</p> <p>12.3. Per le domande trasmesse per via telematica, i termini di presentazione si computano avendo riguardo alla data di marcatura temporale di trasmissione o, in mancanza, di quella apposta dall'ufficio all'atto del ricevimento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Competenza territoriale.</i></p> <p>13.1 La domanda è presentata all'ufficio della</p>	<p>Togliere questo inciso (“nei limiti indicati”), in quanto la norma si presterebbe a diverse interpretazioni. Allargare l’ambito di applicazione della legge anche agli atti non notarili di versi dai bilanci, quali: progetto di fusione, patti parasociali, accordi di ristrutturazione del debito, decisione di emissione del titolo di debito di SRL, ecc.</p> <p>Prevedere che la norma è riferita alle sole pratiche cartacee.</p> <p>Prevedere che sono fatti salvi i termini se la pratica viene spedita entro l’orario di apertura degli sportelli telematici.</p> <p>Riformulare l’articolo sulla base del principio che</p>
--	--	---

	<p>camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede.</p> <p>13.2 In caso di trasferimento della sede in altra provincia, la domanda è presentata all'ufficio della camera di commercio nella cui provincia la sede è trasferita. Quest'ultimo ne dà comunicazione all'ufficio di provenienza, dal quale acquisisce direttamente tutti i dati necessari all'iscrizione. L'iscrizione ha effetto anche per l'ufficio di provenienza, al quale il provvedimento di iscrizione viene comunicato affinché lo stesso proceda alla correlativa cancellazione.</p> <p>13.3 Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche allorquando il trasferimento della sede sia deliberato contestualmente ad ulteriori deliberazioni sottoposte a iscrizione o a deposito.</p> <p>13.4 La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'articolo 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria; l'ufficio ricevente esegue l'iscrizione, con effetto anche per ogni altro ufficio interessato.</p> <p>13.5 Tutte le successive domande di iscrizione o di deposito relative alla medesima sede secondaria possono essere presentate all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria; l'ufficio ricevente esegue l'iscrizione, con effetto anche per ogni altro ufficio interessato.</p> <p>13.6 In caso di istituzione di più sedi secondarie nel territorio italiano da parte di una società con sede principale all'estero, la domanda di iscrizione delle sedi secondarie istituite successivamente alla prima può essere presentata all'ufficio del luogo ove è</p>	<p>l'iscrizione avviene esclusivamente in un'unica Camera di Commercio. Dovrà essere il sistema informatico a comporre l'informazione prendendo i dati dalle varie province.</p> <p>Questo eviterebbe la duplicazione di dati e fenomeni di doppia iscrizione di società.</p> <p>Inserire una disposizione precisa che regolamenti l'ipotesi di trasferimento della sede all'estero (art. 25, L. n. 218/1995).</p> <p>In caso di trasferimento da altra provincia anche la domanda relativa ad ulteriori modifiche deve essere presentata solo presso la Camera di Commercio di arrivo. Prevedere la obbligatorietà.</p> <p>I commi 13.4 e 13.5. dicono in sostanza la stessa cosa; eliminare uno dei due commi.</p>
--	---	---

iscritta la prima sede secondaria o all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria successiva. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

13.7. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la domanda di iscrizione è presentata a cura del notaio rogante o autenticante all'ufficio del registro delle imprese nel quale è iscritto o è tenuto ad iscriversi l'alienante o a quello in cui è iscritto o è tenuto ad iscriversi l'acquirente ovvero, **[se né l'alienante né l'acquirente sono imprenditori]**, all'ufficio nella cui circoscrizione è ubicata la residenza dell'acquirente]. Nella domanda devono in ogni caso essere indicati anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro. Se entrambe le parti sono **imprenditori**, l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio; in ogni caso l'iscrizione viene effettuata, quand'anche sia l'alienante che l'acquirente siano iscritti presso lo stesso ufficio, in relazione ad entrambi gli imprenditori. **In caso di risoluzione di un precedente atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda**, la domanda di iscrizione è presentata dal notaio rogante o autenticante all'ufficio del registro delle imprese nel quale era avvenuta l'iscrizione dell'atto di trasferimento oggetto della risoluzione.

Art. 14.

*Forma della domanda e degli atti da iscrivere,
depositare o allegare a fini istruttori.*

14.1. Nei casi in cui l'iscrizione abbia per oggetto fatti, i fatti medesimi sono indicati attraverso la compilazione dell'apposito modulo e la domanda è

Non sembra possibile l'iscrizione nel Registro delle imprese di un atto di trasferimento d'azienda da parte di due soggetti che non siano "imprenditori".

L'iscrizione dell'atto di trasferimento d'azienda nel Registro delle imprese è, infatti, previsto solo per le "imprese soggette a registrazione" (art. 2556 C.C.).

L'incasellato andrebbe pertanto eliminato.

In questo caso, il termine "imprenditori" andrebbe sostituito con "iscritte al registro delle imprese".

Non viene contemplato il caso di risoluzione per intervento dell'autorità giudiziaria; in questo caso va precisato chi sia il soggetto obbligato.

	<p>accompagnata dai documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; nei casi in cui l'iscrizione abbia per oggetto atti e nei casi di deposito, la domanda è presentata mediante utilizzazione dell'apposito modulo ed è accompagnata dagli atti e dai documenti dei quali la legge prescrive la presentazione.</p> <p>14.2.. Nel caso di domanda non presentata per via telematica o su supporto informatico l'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizioni autenticate, o in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'articolo 2718 del codice civile. L'atto da depositare, nonché i documenti da produrre in allegato agli atti o ai documenti oggetto di iscrizione o da produrre in allegato a una domanda di iscrizione a fini meramente istruttori sono depositati in copia semplice.</p> <p>14.3. Per le domande presentate per via telematica o su supporto informatico, l'atto da iscrivere, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio e redatta in formato elettronico, è prodotto in originale in formato elettronico sottoscritto con firma digitale autenticata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, nei casi per i quali non occorre l'intervento di un notaio, con firme digitali rilasciate da certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto. Se trattasi di scrittura privata autenticata da un notaio ovvero di atto pubblico, atto da iscrivere è prodotto in copia autentica informatica o estratto autentico informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se trattasi di deliberazioni di organi collegiali non redatte da notaio o comunque di atti o documenti da depositare gli stessi sono prodotti con sottoscrizione digitale o in copia autentica informatica ai sensi dell'articolo 20 del</p>	<p>Forse è più preciso parlare di “scrittura privata autenticata non depositata”.</p> <p>Non viene prevista l'ipotesi di documento che nasce come cartaceo senza l'intervento del notaio (quali: progetto di fusione, patti parasociali, accordi di ristrutturazione del debito, decisione di emissione del titolo di debito di SRL, ecc.), che deve essere redatto in copia informatica per la trasmissione al Registro delle imprese.</p>
--	---	--

	<p>medesimo decreto. Nel caso di atti da produrre in allegato agli atti o ai documenti oggetto di iscrizione o da produrre in allegato a una domanda di iscrizione a fini meramente istruttori, il verbale, l'atto, il documento o i relativi estratti sono depositati in copia autentica informatica ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o in copia informatica semplice.</p> <p>14.4 Se l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata prevede che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2479 del codice civile e la legge prescrive che una determinata deliberazione debba formare oggetto di iscrizione, di deposito o di allegazione a fini istruttori, la domanda è corredata da copia o estratto tratti dal libro delle decisioni dei soci di cui all'articolo 2478, comma 1, n. 2) del codice civile, da produrre con le forme e nei modi indicati nel comma 3.</p> <p>14.5. Ove la legge preveda l'iscrizione o il deposito di una determinata deliberazione e nel relativo verbale siano riportate anche deliberazioni diverse da quelle oggetto di iscrizione o di deposito, la domanda può essere corredata del solo estratto relativo alla deliberazione prevista dalla legge.</p> <p>14.6. L'elenco dei soci di cui agli articoli 2435 e 2478-bis del codice civile è depositato per l'iscrizione unitamente al bilancio, mediante presentazione di un'unica domanda redatta utilizzando l'apposito modulo. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento rispetto a quello già depositato, in luogo dell'elenco dei soci può essere depositata apposita dichiarazione confermativa dell'elenco precedentemente depositato, secondo il modulo approvato con decreto del Ministro.</p>	<p>Andrebbe aggiunta anche la diversa ipotesi di “decisione degli amministratori” adottata mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475, comma 3, C.C.</p> <p>Sarebbe opportuno aggiungere, alla fine del periodo, la frase “dichiarando altresì che le parti omesse non contrastano con quanto riportato nell'estratto delle deliberazioni”, come fanno giustamente molti notai.</p> <p>Si potrebbe modificare il termine “depositato” con “riferito all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente”.</p> <p>Prevedere che l'elenco soci può essere presentato anche da solo (deposito autonomo).</p>
--	--	--

14.7 Nell'ipotesi di cui all'articolo 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dello statuto e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.

14.8. Se lo statuto o la deliberazione di modificazione statutaria indicano il solo comune ove siano poste la sede della società o le eventuali sedi secondarie, nella relativa domanda di iscrizione deve essere indicato anche l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico e in caso di successiva modificazione di tale indirizzo, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese. Il deposito della dichiarazione di modificazione dell'indirizzo della sede della società ai sensi dell'articolo *111-ter* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile e dell'istituzione o delle modificazioni relative alle sedi secondarie si eseguono mediante la presentazione dell'apposito modulo approvato con decreto del Ministro. **In presenza di analoghi presupposti**, le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle società di persone, ai consorzi e ad ogni altro soggetto di cui al precedente articolo 5.

14.9 Nel caso di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, la domanda di iscrizione ha ad oggetto la sola nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, e nel procedere all'iscrizione l'ufficio provvede contestualmente ad iscrivere anche la cessazione degli amministratori.

14.10 Nell'ipotesi di cui all'articolo 2495, la domanda di iscrizione della cancellazione della società è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con cui i liquidatori

Eliminare la locuzione “In presenza di analoghi presupposti”.

	<p>attestano che il bilancio finale di liquidazione è stato approvato dai soci. A tal fine, il modulo è redatto con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in aderenza ai criteri stabiliti dall'articolo 48 del medesimo decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Protocollazione.</i></p> <p>15.1 Il protocollo delle domande di iscrizione o di deposito, comunque esse siano presentate, è unico, ha una numerazione annuale e progressiva ed è tenuto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>15.2 La domanda viene protocollata previa verifica circa la sussistenza delle seguenti condizioni di ricevibilità:</p> <p>a) presentazione, trasmissione o invio della domanda con le modalità e alle condizioni indicate nel precedente articolo 9;</p> <p>b) compilazione di almeno un modulo o, per le domande presentate per via telematica o su supporto informatico o comunque relative a soggetti tenuti a presentare la domanda per via telematica o su supporto informatico, compilazione di almeno un modulo informatico;</p> <p>c) sottoscrizione del modulo da parte del soggetto legittimato o del procuratore ovvero, per le domande presentate per via telematica o su supporto informatico o comunque relative a soggetti tenuti a presentare la domanda per via telematica o su supporto informatico, sottoscrizione del modulo informatico con firma digitale;</p> <p>d) indicazione del codice fiscale del soggetto per il quale la domanda viene presentata o, alternativamente, contestuale richiesta di</p>	<p>Eliminare la locuzione “A tal fine”</p> <p><u>Pratica cartacea</u>: la protocollazione interviene solo se vi sia la sottoscrizione del soggetto legittimato o del procuratore.</p> <p><u>Pratica digitale</u>: la protocollazione affinché avvenga è sufficiente che ci sia la sottoscrizione digitale di un qualsiasi soggetto. Andrebbe quanto meno previsto che la firma digitale sia “valida”. Aggiungere tale termine.</p>
--	---	---

	<p>attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.</p> <p>15.3. La verifica di cui al comma 2 e la conseguente generazione del numero di protocollo sono effettuate:</p> <p>a) per le domande presentate direttamente all'ufficio, immediatamente al momento della presentazione;</p> <p>b) per le domande inviate a mezzo del servizio postale, entro il giorno successivo a quello di ricezione della domanda ovvero, per le domande pervenute in giorni o in orari di chiusura degli uffici, entro il secondo giorno lavorativo successivo;</p> <p>c) per le domande trasmesse per via telematica, in via immediata e automatica da parte del sistema informatico.</p> <p>15.4. Il numero di protocollo viene generato o assegnato mediante registrazione in forma non modificabile recante la memorizzazione del numero di protocollo, della data e dell'ora di registrazione del protocollo, delle generalità del soggetto per il quale è presentata la domanda e dell'oggetto della domanda medesima. Numero progressivo, data e ora di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata.</p> <p>15.5. L'ufficio, avvenuta la protocollazione della domanda, comunica al soggetto legittimato o al procuratore il numero di protocollo assegnato e i dati previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La comunicazione è effettuata per iscritto e, per le domande presentate per via telematica, è effettuata per via telematica presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8.</p> <p>15.6. Qualora non ricorrano una o più condizioni di ricevibilità ai sensi del comma 2, l'ufficio lo comunica al soggetto legittimato o al procuratore con le medesime forme di cui al comma 5.</p>	<p>Prevedere che, in caso di domanda presentata allo sportello, l'avvenuta protocollazione sia comunicata direttamente al richiedente.</p> <p>Specificare se questa comunicazione per iscritto equivale al provvedimento di rifiuto.</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 11 <u>Procedimento di iscrizione su domanda</u></p> <p>(Omissis)</p> <p>6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. <p>7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della L. 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16. <u>Istruttoria, iscrizione e deposito.</u></p> <p>16.1 Prima di procedere all'iscrizione o all'accettazione del deposito, l'ufficio accerta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda secondo le disposizioni vigenti; b) la regolarità di compilazione del modulo di domanda e il rispetto delle condizioni generali stabilite per la presentazione della domanda ai sensi del precedente articolo 9; c) la corrispondenza tra i dati contenuti nel modulo di domanda e quelli contenuti negli atti e nei documenti che formano oggetto dell'iscrizione o del deposito o che devono essere allegati quale riscontro probatorio del fatto oggetto di iscrizione; d) la legittimazione del richiedente alla presentazione della domanda e, in caso di domanda presentata da procuratore ai sensi del precedente articolo 11, la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione o il deposito a quello per il quale la procura è conferita, nonché la legittimazione del soggetto che ha conferito la procura alla presentazione della domanda per la quale la procura medesima è conferita; e) la competenza territoriale dell'ufficio; f) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione o il deposito a quello previsto dalla legge; g) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione e la loro regolarità formale; h) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione o del deposito. <p>16.2 L'ufficio limita l'accertamento alla sola</p>	<p>Verifica che comporta un lavoro enorme. Meglio prevedere solo la “regolarità di compilazione del modello di domanda”, già prevista alla precedente lettera b).</p> <p>Inserire nell'elenco “i) la verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria”, in quanto previsto all'art. 2.1, lett. g) del presente regolamento.</p>
---	---	--

	<p>sussistenza dei requisiti di cui alle lettere <i>a), b), c), d), e)</i> e <i>g)</i> del comma 1 qualora si tratti di atti costitutivi di società di capitali e cooperative o di altri atti o deliberazioni cui si applicano gli articoli 2330 e 2436 del codice civile ed in ogni altro caso in cui la richiesta di iscrizione o di deposito provenga, ai sensi dell'articolo 31, comma <i>2-ter</i>, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e del precedente articolo 11, comma 8, da notaio rogante o autenticante.</p> <p>16.3 Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera <i>b)</i>, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>16.4. L'ufficio, prima di procedere all'iscrizione o all'accettazione del deposito, ove rilevi errori nella compilazione della domanda ovvero mancanze nella documentazione allegata può invitare il soggetto legittimato o il procuratore, con apposita comunicazione presso il domicilio dallo stesso eletto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione. A tal fine assegna un termine non inferiore al tempo che il soggetto legittimato o il procuratore avrebbe ancora avuto a disposizione prima della scadenza del termine prescritto per la presentazione della relativa domanda e non superiore, comunque, alla metà del termine previsto dalla legge per la presentazione della domanda. [Nel caso in cui la legge non prescriva un termine per lo specifico adempimento, l'ufficio assegna al soggetto legittimato o al procuratore un termine di trenta giorni ai fini dei predetti completamento, rettifica ed integrazione. Il termine assegnato decorre dal giorno della ricezione dell'invito]. Ove il soggetto legittimato o il procuratore non presenti le integrazioni richieste entro il termine assegnatogli, l'ufficio rifiuta l'iscrizione o l'accettazione del</p>	<p>Prevedere anche la lettera <i>f)</i> (controllo di tipicità). A questo punto il comma potrebbe essere anche soppresso.</p> <p>I termini così fissati sono complicati e creano solo confusione, sia per gli utenti che per l'ufficio. Sarebbe opportuno modificare il periodo prevedendo semplicemente “A tal fine l'ufficio assegna un congruo termine, non superiore comunque a trenta giorni”.</p> <p>A questo punto andrebbe soppresso il periodo successivo incasellato.</p>
--	---	--

<p>8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla metà se la domanda e' presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.</p> <p>9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della L. 17.3.1993, n. 63 il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.</p> <p>10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la</p>	<p>deposito. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 12.</p> <p>16.5. L'iscrizione o l'accettazione del deposito sono eseguiti senza indugio e comunque entro il termine di cinque giorni lavorativi e, nel caso di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della domanda o, nel caso di cui al comma 4, dalla data in cui siano pervenute all'ufficio le rettifiche o le integrazioni richieste. Dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuta accettazione del deposito l'ufficio dà contestuale comunicazione al soggetto legittimato o al procuratore, presso il domicilio dallo stesso eletto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8.</p> <p>16.6. Il rifiuto dell'iscrizione o dell'accettazione del deposito è adottato con provvedimento motivato, comunicato al soggetto legittimato o al procuratore, presso il domicilio dallo stesso eletto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, entro quindici giorni lavorativi dalla scadenza dei termini previsti dal comma 5 ovvero, ove il soggetto legittimato o il procuratore non abbia fatto pervenire le rettifiche o le integrazioni richieste dall'ufficio entro il termine assegnatogli, entro quindici giorni lavorativi dalla scadenza di detto termine.</p> <p>16.7. Le comunicazioni di cui ai commi 5 e 6 sono effettuate per iscritto con raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande presentate per via telematica si applica l'articolo 9, comma 7.</p> <p>16.8. Se ha per oggetto fatti, l'iscrizione si considera avvenuta allorquando i dati contenuti nel modulo siano stati inseriti nel sistema informatico; se ha per oggetto atti, l'iscrizione si considera avvenuta allorquando i dati contenuti nel modulo siano stati inseriti nel sistema informatico e l'atto e tutti i documenti che devono essere allegati per espressa previsione di legge siano stati archiviati secondo tecniche informatiche e siano a disposizione del</p>	<p>Per omogeneità, andrebbe aggiunta la parola “lavorativi” dopo “dieci giorni”.</p> <p>Armonizzare la comunicazione con quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 (unica comunicazione con il preavviso di rifiuto).</p> <p>Non essendo prevista l'abrogazione del D.M. 6 agosto 2004 (Vedi art. 35), l'utente potrebbe produrre l'atto in forma cartacea, in tutti i casi in cui lo stesso superi le 30 pagine o nel caso lo stesso abbia dimensioni particolari. Tutto questo potrebbe protrarre l'iscrizione dell'atto, considerata la complessità dell'archiviazione di tali documenti.</p>
--	---	---

<p>consultazione del registro.</p> <p>11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.</p> <p>12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al richiedente entro 8 giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.</p> <p>13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.</p> <p>14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5 del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;"><u>Procedimento di iscrizione degli enti pubblici</u></p> <p>1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e deve indicare:</p> <p>a) la denominazione dell'ente;</p> <p>b) la sede legale dell'ente;</p> <p>c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa;</p>	<p>pubblico per la visura diretta tramite rete telematica pubblica. Nella visura devono essere indicati il giorno e l'ora in cui sono stati resi integralmente consultabili in via telematica gli atti dei quali è effettuata la pubblicità.</p> <p>16.9. Nel caso di pendenza di più domande relative alla medesima impresa, l'ordine di iscrizione deve rispettare quello di protocollazione ove le domande successive dipendano dall'esito di quelle precedenti o siano con esse incompatibili.</p> <p>16.10. Il sistema informatico registra, per ogni iscrizione, deposito o annotazione informatica, il nome del responsabile dell'immissione, il giorno e l'ora dell'operazione.</p> <p>16.11 Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del codice civile o il decreto del giudice del registro emesso ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del codice civile e non gravato di ricorso nel termine o provvisoriamente esecutivo sono comunicati all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso e sono iscritti entro cinque giorni dalla comunicazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17.</p> <p style="text-align: center;"><u>Norme particolari per il procedimento di iscrizione degli enti pubblici.</u></p> <p>17.1 Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, per gli enti pubblici di cui all'articolo 5, comma 2, numero 5, la domanda di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività d'impresa e deve</p>	<p>Si suggerisce di riformulare il comma con maggior chiarezza, tipo <i>“Nel caso di pendenza di più domande relative alla medesima impresa, l'ufficio può evadere le domande senza osservare l'ordine di protocollo salvo il caso in cui l'evasione della domanda precedente costituisca presupposto per l'evasione della domanda successiva”</i>.</p> <p>Sarebbe più corretto indicare “il nome dell'operatore che ha effettuato l'immissione del dato”.</p> <p>Per omogeneità, andrebbe aggiunta la parola “lavorativi” dopo “entro cinque giorni”.</p> <p>Sostituire “dal legale rappresentante” con “dagli amministratori”.</p>
--	--	---

<p>d) l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;</p> <p>e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente;</p> <p>f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo.</p> <p>[2. All'atto della richiesta il rappresentante legale dell'ente e tutti i soggetti titolari del potere di rappresentanza devono depositare la propria firma autografa] (1).</p> <p>3. Se l'ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve contenere serie, numero e data, l'atto da iscrivere e' depositato in copia autentica.</p> <p>4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attività d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.</p> <p>5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del presente regolamento.</p> <p>6. L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto.</p> <p>(1) <i>Comma abrogato dall'art. 33, comma 3, della legge 24 novembre 2000 (G.U. n. 275 del 24 novembre 2000) - In vigore dal 9 dicembre 2000.</i></p>	<p>indicare:</p> <p>a) la denominazione dell'ente;</p> <p>b) la sede legale dell'ente;</p> <p>c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa;</p> <p>d) l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;</p> <p>e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente;</p> <p>f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo.</p> <p>17.2 Se l'ente pubblico è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica, la domanda deve indicare gli estremi dell'atto e la serie, il numero e la data della <i>Gazzetta Ufficiale</i> in cui l'atto medesimo è pubblicato. In tutti gli altri casi, la domanda deve essere accompagnata dal deposito, ai fini dell'iscrizione, dell'atto con cui l'ente è stato costituito, da produrre in copia autentica informatica ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>17.3 L'ente pubblico deve chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1, della cessazione dell'attività di impresa, dello scioglimento o della soppressione dell'ente medesimo, entro trenta giorni da quello in cui detti eventi si verificano, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Anche in tal caso si applica quanto previsto dal comma 2.</p> <p>17.4 L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto.</p> <p>17.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli enti del Libro I del codice civile che esercitano attività d'impresa</p>	<p>Potrebbe essere prevista anche la possibilità della pubblicazione nei Bollettini Regionali.</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 13 <u>Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale</u></p> <p>1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese e' presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione da parte del tribunale competente.</p> <p>2. L'omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.</p> <p>3. La domanda di iscrizione e' accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale e' ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.</p> <p>4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: la autenticità della sottoscrizione della domanda; la regolarità della compilazione del modello di domanda; la regolarità formale di tutti i documenti dei quali e' prescritta la presentazione.</p> <p>5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dell'art. 11 del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <u>Procedimento di deposito</u></p> <p>1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del</p>	<p>in via esclusiva o principale e alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18. <u>Norme particolari per il procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale.</u></p> <p>18.1. Ferma restando l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, nei casi in cui la legge preveda l'omologazione da parte del tribunale, la domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.</p> <p>18.2. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica informatica del decreto con il quale è ordinata l'iscrizione, da una copia autentica dell'atto notarile sottoposto ad omologazione e da una copia informatica semplice degli altri documenti richiesti dalla legge, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al precedente articolo 14</p> <p>18.3. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta che sussistano le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>a), b), c), d), e) e g).</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 19. <u>Norme particolari per il procedimento di deposito.</u></p> <p>19.1 Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, l'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, accetta l'atto soggetto a deposito e procede, entro il termine</p>	<p>Sarebbe opportuno prevedere un termine preciso entro cui effettuare l'adempimento.</p> <p>Eliminare la parola "autentica".</p>
--	---	---

<p>Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.</p> <p>2. Il numero e la data del protocollo, nonchè i dati previsti dall'art. 8 della L. 7.8.1990, n. 241, sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.</p> <p>[3. Il procedimento di deposito degli atti presso l'ufficio si applica anche quando è prescritto il deposito della firma autografa. In tali casi, il deposito ha ad oggetto il documento che contiene la firma autografa. La autenticità della firma è accertata dall'ufficio, se il documento non contiene la autentica della firma a norma di legge] (1).</p> <p>[4. L'ufficio non può accettare la domanda di deposito di firma autografa se non è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina] (1).</p> <p>5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.</p> <p>6. L'ufficio accerta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è già autenticata nei modi di legge; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge; d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge. <p>7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche alla archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati nonchè alla memorizzazione degli estremi</p>	<p>di cui all'articolo 16, comma 5, all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati secondo tecniche informatiche e alla messa a disposizione del pubblico per la visura diretta dell'atto e dei documenti allegati tramite rete telematica pubblica.</p> <p>19.2 L'ufficio procede altresì alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.</p> <p>19.3 Il deposito si considera avvenuto allorquando l'atto ed i relativi allegati siano stati archiviati secondo tecniche informatiche e siano a disposizione del pubblico per la visura diretta tramite rete telematica pubblica ai sensi del comma 1. Nella visura devono essere indicati il giorno e l'ora in cui sono stati resi integralmente consultabili in via telematica gli atti dei quali è avvenuto il deposito o la relativa iscrizione.</p> <p>19.4 In caso di rifiuto del deposito da parte dell'ufficio si applicano gli articoli 2189, comma 3, e 2192 del codice civile.</p>	
--	---	--

dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.

8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il bilancio e' spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

9. Per quanto non previsto si applica l'articolo 11, commi 3 e 11, del presente regolamento.

10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.

(1) Commi abrogati dall'art. 33, comma 3, della legge 24 novembre 2000 (G.U. n. 275 del 24 novembre 2000) - In vigore dal 9 dicembre 2000.

Art. 15

Domanda inoltrata a mezzo posta

1. Le domande possono essere **inviare a mezzo plico raccomandato**. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio comunica all'interessato il numero di protocollo e i dati di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale termine e' elevato a trenta giorni nel caso di deposito di bilanci di società a norma dell'articolo 2435 del codice civile.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NELLE SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 18

Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali

1. Per le iscrizioni nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o

Art. 20.

Norme particolari per il procedimento di iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori e delle società semplici.

20.1. Ferma restando l'applicazione delle

<p>dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.</p> <p>2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita IVA dell'imprenditore;</p> <p>b) la ditta;</p> <p>c) l'attività dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;</p> <p>d) la sede dell'impresa.</p> <p>3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attività della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.</p> <p>4. La domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;</p> <p>b) la ragione sociale e il codice fiscale della società;</p> <p>c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;</p> <p>d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</p>	<p>disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, e salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, la domanda di iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori e delle società semplici deve essere presentata, per gli imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori, entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa e, per le società semplici, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto sociale.</p> <p>20.2. La domanda è presentata all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore o la società semplice hanno stabilito la sede.</p> <p>20.3. La domanda di iscrizione degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza, il numero di codice fiscale dell'imprenditore;</p> <p>b) la ditta;</p> <p>c) l'oggetto dell'impresa, specificando, per le imprese agricole, tipo e specie delle attività agricole principali e delle attività agricole connesse esercitate;</p> <p>d) la sede dell'impresa.</p> <p>20.4. Imprenditori agricoli e piccoli imprenditori devono inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni o la cessazione si verificano, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.</p> <p>20.5. La domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dai soci o, se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dai soci o dal notaio rogante o autenticante.</p> <p>20.6. Dal contratto o dalla domanda devono risultare</p>	<p>L'iscrizione va presentata dai "soci" (comma 20.5.), mentre le modificazioni dagli "amministratori" (comma 20.7). Quale il motivo? Aniché "dai soci" sarebbe opportuno indicare "da uno dei soci".</p>
--	---	---

<p>e) l'oggetto sociale;</p> <p>f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;</p> <p>g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;</p> <p>h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;</p> <p>i) la durata della società.</p> <p>5. Gli amministratori della società semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l'indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni o dallo scioglimento.</p> <p>6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.</p> <p>7. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.</p>	<p>le seguenti indicazioni:</p> <p>a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio o la residenza e il numero di codice fiscale dei soci;</p> <p>b) la ragione sociale e il numero di codice fiscale della società;</p> <p>c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;</p> <p>d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</p> <p>e) l'oggetto sociale;</p> <p>f) i conferimenti di ciascun socio e il valore ad essi attribuito;</p> <p>g) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;</p> <p>h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;</p> <p>i) la durata della società;</p> <p>l) l'eventuale qualifica di coltivatore diretto posseduta da ciascun socio.</p> <p>20.7. Gli amministratori della società semplice devono chiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale o di ogni altro evento che comporti modificazione di una o più delle indicazioni di cui al comma 6, entro trenta giorni dalle modificazioni o dal verificarsi dell'evento che le determina, con contestuale deposito del nuovo testo del contratto sociale. Ove le modificazioni risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, la domanda è presentata dagli amministratori o dal notaio rogante o autenticante.</p> <p>20.8. Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, deve essere richiesta l'iscrizione dello scioglimento, con indicazione delle generalità dei liquidatori; ovvero, nei casi in cui non sia necessaria una fase di liquidazione, deve essere richiesta la cancellazione della società, con domanda sottoscritta da tutti i soci o da procuratore speciale</p>	<p>Si suggerisce di sostituire la parola “amministratori” con “Uno dei soci”.</p> <p>Potrebbe essere sufficiente la firma un socio. La necessità della firma di tutti i soci sussiste solo nel caso previsto</p>
--	---	--

	<p>da essi congiuntamente nominato. Ogni qualvolta muti la persona dei liquidatori, la cessazione dei liquidatori e la nomina di nuovi liquidatori devono essere iscritte entro trenta giorni a cura dei nuovi liquidatori. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società.</p> <p>20.9 Se lo scioglimento deriva da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, la domanda di iscrizione è presentata dagli amministratori o dal notaio rogante o autenticante.</p> <p>20.10. Le domande sono accompagnate dal deposito, ai fini dell'iscrizione, del contratto sociale o delle modificazioni del contratto sociale.</p> <p>20.11. In caso di contratto verbale, le domande di iscrizione del contratto sociale o delle sue modificazioni, nonché dello scioglimento o della cancellazione della società devono essere sottoscritte da tutti i soci o da procuratore speciale da essi congiuntamente nominato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21. <i>Norme particolari per il procedimento di iscrizione nella sezione speciale delle società tra professionisti.</i></p> <p>21.1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, la domanda di iscrizione nella sezione speciale delle società tra professionisti deve essere presentata entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto sociale all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale è stabilita la sede sociale.</p> <p>21.2. La domanda è presentata dagli amministratori o dal notaio rogante o autenticante e deve essere accompagnata dal deposito, ai fini dell'iscrizione, del contratto sociale. Se gli amministratori o il notaio non provvedono nel termine, ciascun socio</p>	<p>nel successivo comma 20.11. (contratto verbale).</p> <p>Come mai viene prevista la redazione di un bilancio finale di liquidazione (previsto solo per le SNC e SAS) e un termine per richiedere la cancellazione?</p> <p>Prevedere la possibilità che la cancellazione possa essere richiesta anche dal "liquidatore".</p>
--	---	---

	<p>può provvedervi a spese della società.</p> <p>21.3. Dell'avvenuta iscrizione della società nella sezione speciale del relativo albo deve essere richiesta correlativa annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, a cura dei soci che hanno la rappresentanza della società, entro trenta giorni dall'iscrizione medesima.</p> <p>21.4. Qualora non risultino dal contratto sociale e comunque in caso di successiva variazione rispetto ai dati contenuti nel contratto sociale, deve essere richiesta entro trenta giorni a cura degli amministratori l'iscrizione della nomina degli amministratori, della determinazione delle modalità congiunte o disgiunte con le quali gli stessi sono chiamati ad operare e del nominativo degli amministratori dotati del potere di rappresentanza, della cessazione per qualsiasi causa degli amministratori o dei poteri di rappresentanza attribuiti a uno o più di essi, delle generalità dei soci, con espressa menzione dell'albo presso il quale gli stessi sono iscritti, della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie.</p> <p>21.5. Entro trenta giorni dalla istituzione di una sede secondaria con rappresentanza stabile, deve essere presentata domanda di iscrizione della medesima all'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la sede è istituita o all'ufficio del luogo ove è posta la sede principale; l'ufficio ricevente esegue l'iscrizione, con effetto anche per l'altro ufficio. Nella domanda devono essere indicati i soci che operano nell'ambito della sede secondaria.</p> <p>21.6. Gli amministratori o il notaio rogante o autenticante, ove competente, devono chiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale o di ogni altro evento che comporti modificazione di una o più delle indicazioni contenute nel contratto sociale o comunque iscritte ai sensi dei commi 4 e 5, entro trenta giorni dalle modificazioni o dal</p>	
--	--	--

	<p>verificarsi dell'evento che le determina, con contestuale deposito del nuovo testo del contratto sociale. Nello stesso termine deve essere richiesta l'annotazione di ogni modificazione concernente quanto annotato ai sensi del comma 3.</p> <p>21.7. In caso di invalidità della società ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ed in ogni altro caso di dichiarazione di nullità o di annullamento, il dispositivo della sentenza deve essere iscritto, entro trenta giorni, a cura degli amministratori o dei liquidatori eventualmente nominati ai sensi del medesimo articolo 20, comma 3.</p> <p>21.8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, nonché le norme relative alla pubblicità delle società in nome collettivo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22.</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Norme particolari per il procedimento di iscrizione nella sezione speciale delle società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento.</u></i></p> <p>22.1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, la domanda di iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 5, comma 4, è presentata dalle società che sono sottoposte all'altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2497 e seguenti del codice civile, mediante compilazione dell'apposito modulo approvato con decreto del Ministro.</p> <p>22.2. La domanda è presentata all'ufficio ove è iscritta la società che richiede l'iscrizione.</p> <p>22.3. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della società o dell'ente o delle società o degli enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>Per omogeneità, andrebbe aggiunta la parola “lavorativi” dopo “entro trenta giorni”.</p> <p>Andrebbe, inoltre, precisato se i 30 giorni inizino a decorrere dalla data della sentenza o dalla data del suo deposito presso la Cancelleria del tribunale, o da altro adempimento.</p> <p>Vedi: art. 5, comma 5.4.</p> <p>Non è chiaro se la società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento debba limitarsi a segnalare chi la controlla in via immediata o se debba indicare anche la società capo-gruppo.</p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 19 <u>Annotazione di impresa artigiana</u></p> <p>1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 <u>Archivio degli atti e dei documenti</u></p> <p>1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.</p>	<p>22.4 Dell'iscrizione, eseguita nell'apposita sezione speciale del registro, ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile, viene fatta altresì menzione nella sezione ordinaria del registro presso cui sono iscritte le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento e le società o gli enti che esercitano tale attività, sempre che si tratti di società o enti iscritti, a loro volta, nel registro delle imprese.</p> <p>22.5 In caso di cessazione della soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento, e di modificazione di uno o più dati precedentemente iscritti, la società presenta domanda di cancellazione dalla sezione speciale del registro o di modificazione dei relativi dati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23. <u>Procedimento di annotazione delle imprese artigiane.</u></p> <p>23.1 La commissione provinciale per l'artigianato comunica all'ufficio, entro quindici giorni, le iscrizioni, le modificazioni e le cessazioni relative all'albo delle imprese artigiane, nonché la presentazione delle relative domande e denunce.</p> <p>23.2 L'ufficio provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ad eseguire le relative annotazioni nella corrispondente sezione speciale del registro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24. <u>Archivio degli atti e dei documenti.</u></p> <p>24.1 Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese prodotti in formato cartaceo o elettronico sono archiviati secondo tecniche informatiche. Il responsabile del procedimento, con le modalità</p>	<p>L'articolo potrebbe essere riformulato con un unico comma, nel modo seguente: <i>“L'ufficio provvede, sulla base delle informazioni fornite dall'organo competente, all'annotazione nella sezione ove è iscritta l'impresa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'acquisizione o della perdita dei requisiti previsti dalla legge per la qualifica di impresa artigiana”.</i></p> <p>Meglio prevedere la figura del “responsabile della conservazione”, prevista dal D. Lgs. n. 82/2005 (artt. 40 e ss.) e dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004.</p>
---	--	--

2. La conformità dell'originale all'immagine archiviata e' attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.

Art. 16

Procedimento di iscrizione d'ufficio

1. Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.
2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.
3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal

previste dalla normativa tecnica vigente, attesta la conformità all'originale dell'immagine o del testo informatico archiviati e gli stessi **[sostituiscono a tutti gli effetti di legge l'originale prodotto in formato cartaceo o elettronico.]**

24.2 Dopo l'archiviazione dell'immagine o del testo informatico secondo le modalità di cui al comma 1 gli atti ed i documenti prodotti in formato cartaceo e i supporti informatici mediante i quali sono stati presentati gli originali in formato elettronico, possono essere distrutti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, DI DEPOSITO E DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO

Art. 25.

Procedimento di iscrizione o di deposito d'ufficio.

- 25.1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini stabiliti dalla legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 7, ultimo periodo, i soggetti obbligati a richiederla. **A tal fine assegna un termine non inferiore alla metà del termine previsto dalla legge per la presentazione della domanda, né superiore a quest'ultimo.** I suddetti termini decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio.
- 25.2. Se i soggetti obbligati, nel termine indicato, richiedono l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di

Sarebbe opportuno sostituire l'incasellato con **“sostituiscono a tutti gli effetti di legge il documento prodotto”**, in quanto l'originale non viene di norma mai prodotto.

Anche in questo caso si suggerisce di stabilire un termine unico e preciso, predeterminato nel massimo (trenta giorni).

cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'articolo 2192 del codice civile.
4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

Art. 17

Procedimento di cancellazione d'ufficio

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, e' proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'articolo 2192 del codice civile.
2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso e' comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed

parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.

25.3. Contro il decreto, i soggetti obbligati o comunque investiti della legittimazione a presentare la domanda anche in via sostitutiva o surrogatoria rispetto agli obbligati principali possono, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, a norma dell'articolo 2192 del codice civile.

25.4. Il decreto del giudice del registro divenuto definitivo è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto **entro cinque giorni** dalla comunicazione.

25.5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche nei casi in cui non sia presentata nei termini di legge una **domanda obbligatoria di deposito**.

25.6. Il procedimento di cui al presente articolo si applica ad iscrizioni [e depositi] tanto nella sezione ordinaria, quanto nelle sezioni speciali del registro delle imprese.

Art. 26.

Procedimento di cancellazione d'ufficio.

26.1 Il ricorso avverso il decreto del giudice del registro, emesso ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'articolo 2192 del codice civile.

26.2 Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione e il decreto del giudice del registro divenuto definitivo sono comunicati, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio e

Inserire la parola “lavorativei” dopo “entro cinque giorni”.

E' prevista la sola “iscrizione d'ufficio” e non anche il “deposito d'ufficio”.

Eliminare le parole incasellate.

<p>e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <u>Repertorio delle notizie economiche e amministrative</u></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 8, comma 8, lettera d) della legge n. 580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).</p> <p>2. Sono obbligati alla denuncia al REA:</p> <p>a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purchè non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;</p> <p>b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.</p> <p>3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, dal R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella L. 26 aprile 1983, n. 131 e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del</p>	<p>sono iscritti entro cinque giorni dalla comunicazione.</p> <p>26.3 Il procedimento di cancellazione d'ufficio si applica tanto ad iscrizioni, quanto a depositi avvenuti in assenza delle condizioni richieste dalla legge o dal presente regolamento, vuoi nella sezione ordinaria, vuoi nelle sezioni speciali del registro delle imprese.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III <u>PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE NEL REA</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 27. <u>Soggetti, atti e fatti di cui è obbligatoria l'iscrizione nel REA.</u></p> <p>27.1 Nel REA sono iscritti:</p> <p>a) i soggetti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e in particolare:</p> <p>1. i soggetti persone fisiche esercenti un'attività economica inclusa nella classificazione delle attività economiche adottata con decreto del Ministro che recepisce, su proposta delle amministrazioni competenti, la normativa comunitaria in tema di codificazione ATECO, qualora non siano obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese e non siano obbligati all'iscrizione in albi, registri e simili tenuti da ordini e da collegi professionali;</p> <p>2. gli enti pubblici, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche che svolgono attività d'impresa, ma non in via esclusiva o principale;</p> <p>3. gli imprenditori con sede principale all'estero che istituiscono nel territorio nazionale unità locali;</p> <p>b) gli atti e i fatti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e in particolare:</p> <p>1. le unità locali istituite dai soggetti di cui al</p>	<p>Non essendo più richiamata la vecchia normativa prevista negli anni '20 e '30, il REA finisce per presentarsi come un vero e proprio “nuovo istituto”, per le cui notizie da inserire va presentata una certa e propria “domanda” (non più di una “denuncia”); ciò potrebbe comportare l’applicazione dell’imposta di bollo.</p> <p>A questo punto andrebbe introdotta la obbligatorietà del pagamento del diritto annuale anche per i soggetti REA.</p>
---	---	---

<p>Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'Ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purchè non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.</p> <p>4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati culturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.</p>	<p>precedente articolo 5 e alla lettera a) del presente comma;</p> <p>2. le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo individuate con decreto del Ministro, su proposta delle amministrazioni competenti, con esclusione di quelle per le quali sia prevista l'iscrizione nel registro delle imprese;</p> <p>3. le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo in materia di impresa agricola, individuate nel decreto del Ministro in data 23 maggio 2001, n. 278 e successive eventuali modificazioni;</p> <p>4. le ulteriori notizie economico-produttive individuate con decreto del Ministro, su proposta delle associazioni nazionali di settore, sentita l'Unioncamere, da iscrivere nel REA separatamente per specifici settori di attività agricola.</p> <p>27.2. Nella domanda di iscrizione dei soggetti di cui alla lettera <i>a</i>), numero 1, del comma 1, devono essere indicati:</p> <p><i>a</i>) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza, il numero di codice fiscale e di partita iva del soggetto;</p> <p><i>b</i>) l'oggetto dell'attività;</p> <p><i>c</i>) la sede dell'attività.</p> <p>27.3 Nella domanda di iscrizione dei soggetti di cui alla lettera <i>a</i>), numero 2, del comma 1, devono essere indicati:</p> <p><i>a</i>) la denominazione;</p> <p><i>b</i>) la sede legale;</p> <p><i>c</i>) la data di costituzione e la data di inizio dell'attività economica;</p> <p><i>d</i>) l'oggetto dell'attività;</p> <p><i>e</i>) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza, il numero di codice fiscale e di partita iva dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza;</p> <p><i>f</i>) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,</p>	<p>Chiarire la competenza per il controllo sulle attività regolamentate (ingrosso, impiantisti, autoriparazione, imprese di pulizia, facchinaggio), stabilendo quale sia la Camera di Commercio che deve controllare i requisiti morali e professionali: quella della sede legale o quella in cui viene svolta l'attività?</p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 10 <u>Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA</u></p> <p>1. Il richiedente deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.</p> <p>2. Le unità locali di cui all'articolo 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 36 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unità locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione e' la sede principale dell'impresa.</p>	<p>cittadinanza, la residenza, il numero di codice fiscale e di partita iva dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quelli di controllo.</p> <p>27.4. In ogni caso deve essere presentata domanda di iscrizione di ogni fatto o atto modificativo o estintivo di uno o più fatti o atti di cui è prevista l'iscrizione, nonché, per i soggetti di cui alla lettera a), numero 1, del comma 1, della cessazione dell'attività economica e per i soggetti di cui alla lettera a), numero 2, del comma 1, della cessazione dell'attività economica, dello scioglimento dell'ente e della sua soppressione.</p> <p>27.5. Con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente per materia, sono indicate le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico che l'ufficio può acquisire direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni o di soggetti gestori di servizi pubblici, nonché dall'archivio delle imprese attive costituito a norma dei regolamenti UE, purché non coperte dal segreto statistico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28. <u>Presentazione della domanda.</u></p> <p>28.1 Per l'iscrizione nel REA, il richiedente presenta all'ufficio una domanda redatta secondo l'apposito modulo approvato con decreto del Ministro, in formato cartaceo o elettronico.</p> <p>28.2 Alla domanda di iscrizione nel REA si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2, 3, 4, 7 e 8, all'articolo 14, commi 1, 2, e 3 e all'articolo 17, comma 2.</p> <p>28.3 Legittimati alla presentazione della domanda sono:</p> <p>a) per le domande di iscrizione relative ai soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, il titolare dell'attività o, rispettivamente, il legale</p>	<p>Andrebbe chiarito cosa succede nel caso in cui la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, che contiene anche dati REA, abbia una carenza solo ai fini REA.</p> <p>E' possibile sospendere la domanda di iscrizione al Registro imprese qualora la richiesta sia carente solo ai fini REA?</p>
--	--	--

<p>3. L'unità locale operante all'estero deve essere denunciata dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.</p>	<p>rappresentante; <i>b)</i> per le domande di iscrizione nel REA di atti o fatti relativi a soggetti sottoposti ad iscrizione nel registro delle imprese, i soggetti legittimati in via generale alla presentazione delle relative domande di iscrizione nel registro delle imprese; <i>c)</i> i procuratori, i professionisti e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e con le modalità ivi previste.</p> <p>28.4. La domanda di iscrizione è presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o dalla data dell'atto o del fatto di cui è prevista l'iscrizione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.</p> <p>28.5. In deroga a quanto previsto nel comma 4, la domanda relativa all'iscrizione delle notizie di carattere economico, statistico e amministrativo in materia di impresa agricola, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera <i>b)</i>, numero 3, è presentata entro il 30 ottobre di ogni anno, ferma restando la facoltà dell'imprenditore di presentare una o più domande di iscrizione ogni qualvolta ne abbia interesse.</p> <p>28.6 La domanda è presentata all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale è stabilita la sede dell'attività.</p> <p>28.7. La domanda di iscrizione relativa alle unità locali è presentata all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale esse sono istituite. Ove il soggetto sia iscritto nel registro delle imprese o nel REA presso altro ufficio, l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'ufficio in cui è iscritto il soggetto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.</p> <p>28.8. In caso di istituzione di una o più unità locali nel territorio italiano da parte di una società con sede principale all'estero che abbia istituito nel</p>	
---	---	--

territorio italiano una o più sedi secondarie, la domanda di iscrizione delle unità locali è presentata all'ufficio ove ciascuna di esse è istituita ed è comunicata immediatamente da quest'ultimo all'ufficio ove è iscritta la prima sede secondaria. In caso di istituzione di più unità locali nel territorio italiano da parte di una società con sede principale all'estero e che non abbia istituito nel territorio italiano sedi secondarie, la domanda di iscrizione delle unità locali istituite successivamente alla prima è presentata all'ufficio del luogo ove ciascuna unità locale è istituita e quest'ultimo ne dà immediata comunicazione all'ufficio ove è iscritta la prima unità locale.

Art. 29.

Protocollazione, istruttoria, iscrizione.

29.1. La protocollazione delle domande è effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

29.2. I provvedimenti di iscrizione o di rifiuto dell'iscrizione sono adottati dall'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1, 3, 4, 5, secondo periodo, 7, 8 e 10. L'iscrizione è effettuata senza indugio e comunque **entro quindici giorni** decorrenti dalla data di protocollazione della domanda o, nel caso di cui all'articolo 16, comma 4, dalla data in cui sono pervenute all'ufficio le rettifiche o le integrazioni richieste.

29.3. **Il rifiuto di iscrizione** è adottato con provvedimento motivato, comunicato al soggetto legittimato o al procuratore, presso il domicilio dallo stesso eletto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini previsti dal comma 2 ovvero, ove il soggetto legittimato o il procuratore non abbia fatto pervenire le rettifiche o le integrazioni richieste dall'ufficio ai sensi dell'articolo 16, comma 4, entro il termine

Aggiungere la parola “lavorativi” dopo “entro quindici giorni”.

In ogni caso va evitato il computo dei termini articolato e complesso (vedi sub 16.4.).

Prevedere a chi si deve far ricorso in caso di denuncia REA (al giudice ordinario?).

assegnatogli, entro quindici giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 30.

Iscrizione e cancellazione d'ufficio.

30.1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini stabiliti dalla legge, l'ufficio invita i soggetti obbligati a richiederla, assegnando agli stessi un congruo termine che decorre dalla data di ricezione e che in ogni caso non può essere inferiore a 15 giorni, né superiore a 30 giorni.

30.2. Se i soggetti obbligati, nel termine indicato, richiedono l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il conservatore, se ricorrono le condizioni previste dalla legge, ordina, con provvedimento motivato, l'iscrizione.

30.3. Se una iscrizione è avvenuta in assenza delle condizioni previste dalla legge, il conservatore ne dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione, sentiti i soggetti interessati.

30.4. L'invito e i provvedimenti di cui ai precedenti commi sono comunicati ai soggetti interessati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 7.

TITOLO V
SERVIZI ALL'UTENZA

Art. 23

Visure del registro, degli atti e dei documenti

1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici.
2. La consultazione e' effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio

TITOLO III
CONSULTAZIONE ED INTERSCAMBIO DI DATI

Art. 31.

Visure, certificati e copie.

31.1. Il protocollo, il registro delle imprese, il REA e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici. Ai fini della loro consultazione le camere di commercio rilasciano, anche per corrispondenza o

oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza valore di certificazione".

Art. 24

Certificazioni e copie

1. I certificati previsti dall'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.
2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.
3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.
4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.
5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'amministrazione della giustizia.
6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.
- 6-bis. La certificazione delle società semplici esercenti attività agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun

con tecniche telematiche, visure senza valore di certificazione, certificati conformi alle previsioni dell'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché copie degli atti e dei documenti iscritti o depositati.

31.2. Le visure e i certificati sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.

31.3. Il costo delle copie integrali o parziali degli atti e dei documenti non può eccedere il costo amministrativo.

31.4. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati, delle visure e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio si avvale del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.

31.5. L'estrazione, l'elaborazione e la distribuzione all'utenza dei dati di cui all'articolo 5 è consentita, mediante propri sistemi informatici, a soggetti estranei al sistema camerale sulla base di capitoli speciali o a carattere generale approvati con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

31.6. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministro di concerto con il Ministro della giustizia.

31.7. La certificazione delle società agricole di persone, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche

<p>socio, anche la predetta qualifica (1). (1) <i>Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.</i></p>	<p>la predetta qualifica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32. <i>Interconnessione del sistema informatico del registro delle imprese con i sistemi informatici del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali, dell'INPS e dell'INAIL.</i></p> <p>32.1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informatico del registro delle imprese e quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali, dell'INPS e dell'INAIL.</p> <p>32.2. Con apposite convenzioni vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 33. <i>Interconnessione con gli uffici giudiziari.</i></p> <p>33.1. Gli uffici giudiziari possono avvalersi dell'interconnessione di cui all'articolo 4 31, comma 6, con modalità da stabilire di concerto tra il Ministero della giustizia e il Ministero delle attività produttive ai fini delle iscrizioni o dei depositi da effettuarsi nell'ambito delle procedure fallimentari, di quelle di omologazione, di quelle di esecuzione delle pene accessorie di cui all'articolo 662 del c.p.p., nonché per le altre iscrizioni previste dalla legge.</p> <p>33.2. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'articolo 31, comma 6, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero della giustizia e il Ministero delle attività produttive, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della</p>	
--	---	--

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Inizio della attività dell'ufficio del registro delle imprese

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'articolo 101 delle

giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 34.

Rinvii alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

34.1 I rinvii contenuti nel presente regolamento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono intendersi come riferiti alle disposizioni del medesimo decreto e alle sue successive integrazioni e modificazioni, anche come trasfuse in altri provvedimenti normativi.

Art. 35.

Abrogazioni.

35.1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e gli articoli 3, 4, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

Prevedere l'abrogazione anche del D.M. 6 agosto 2004 (norme già previste all'art. 10)

disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'articolo 26 del presente regolamento.

2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non e' intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione e' esercitata, sino alla nomina, dal Segretario Generale della camera di commercio.

Art. 26

Trasmissione di atti e registri

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio.

2. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che possono prevedere modalità differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive.

3. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo elenco, deve avvenire secondo le modalità indicate dalle direttive di cui al comma 2.

4. L'ufficio provvede gradualmente alla eliminazione delle duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle società e del registro delle ditte.

5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio può richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti già iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

Art. 27

Norme transitorie per l'iscrizione delle società, dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico

1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle società, con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle società.

2. Ai soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia nel registro delle società che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati allegando fotocopia degli atti relativi.

3. Per le certificazioni inerenti agli atti già depositati o iscritti nel registro delle società, l'ufficio può utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi di deposito o l'annotazione nel registro delle società. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 28

Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali

1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro

Si segnala l'opportunità di mantenere la norma che legittima l'utilizzo degli atti del vecchio registro delle ditte che rechino gli estremi di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale, nella considerazione che ancora a tutt'oggi può riscontrarsi il caso che alcune posizioni dell'ex registro delle ditte debbano essere fatte trasferire nel Registro delle imprese. Senza questa norma verrebbe a mancare il supporto giuridico a queste operazioni tecniche.

<p>delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1^a settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2083 del Codice Civile richiedono l'iscrizione a norma dell'articolo 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con Decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'articolo 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.</p> <p>2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'articolo 12, comma 14, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonché le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla L. 4.1.1968, n. 15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione.</p> <p>3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni</p>		
---	--	--

previste per la omessa domanda di iscrizione.

4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.

5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, della legge n. 580 del 1993.

6. Ai fini dell'articolo 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte (1).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.*

Art. 29

Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società

1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26.1.1997.

Art. 30

Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici

1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996 (1).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.*

Art. 30-bis

Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici

1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 2201 del Codice Civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.

Art. 31

Norme transitorie per l'archivio informatico

1. Le camere di commercio provvedono entro il 26 gennaio 1997, all'archiviazione secondo tecniche informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell'articolo 8, comma 11, della legge n. 580, in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento. E' facoltà delle camere di commercio provvedere all'archiviazione secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.

2. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, funziona l'archivio cartaceo con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le norme del presente regolamento relative all'archivio informatico. In tale periodo, chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonchè gli atti inseriti nei fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio.

3. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae dall'archivio cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non può eccedere il costo

amministrativo.

Art. 32

Interconnessione del sistema informativo
dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero
delle finanze, dell'INPS, dell'INAIL

1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, e' attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.
2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalita' e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 1995